

[SCHEMA: IL C.D. SISTEMA DELLA FONTI DEL DIRITTO]

1) **Fonti di rango costituzionale** → *Costituzione fondamentale norma sulla produzione giuridica:*

[Approfondimento]: La Costituzione Italiana è rigida, in quanto una legge ordinaria dello Stato non può né modificare la Costituzione o una legge di rango costituzionale, né contenere disposizioni in qualsiasi modo in contrasto con norme costituzionali.

A presidio di questa rigidità è stato istituito un apposito organo, la Corte Costituzionale, cui è affidato il compito di controllare se disposizioni di legge ordinaria siano in conflitto con norme costituzionali.

Il controllo è previsto nella forma del controllo 'incidentale' (se un giudice ritiene durante l'applicazione di una determinata norma di legge che quella norma sia di sospetta incostituzionalità, deve rimettere gli atti del processo alla Corte Costituzionale, affinché decida al riguardo), e in via 'principale' (promosso dal Governo contro leggi Regionali, e viceversa, o da Regione a Regione).

Non è invece consentito a singoli privati rivolgersi direttamente alla Corte Costituzionale.

Se la Corte ritiene illegittima la norma sottoposta al suo esame, dichiara con sentenza la incostituzionalità della/e disposizioni viziate, che cessano di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione (art. 136 Cost.).

- principi supremi dell'ordinamento costituzionale, non modificabili da leggi di revisione costituzionale (da cui discendono i diritti inviolabili, godono di "super-legalità" costituzionale);
- Costituzione e consuetudini costituzionali (comportamenti ripetuti nel tempo dagli organi costituzionali e dai soggetti politici in assenza di regole scritte);
- leggi di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) e altre leggi costituzionali (es., le leggi che si limitano a derogare una norma costituzionale senza modificarla).

2) **Fonti comunitarie** → *valore prevalente rispetto alle stesse leggi ordinarie statali:*

[Approfondimento]: La fonte comunitaria interferisce con l'ordinamento giuridico interno, con una limitazione della sovranità e un trasferimento di potere legislativo a un organo esterno rispetto allo stato, in forza dell'art. 11 Cost. (l'adesione dell'Italia al Trattato Istitutivo della Comunità ha comportato l'accettazione di una limitazione di una propria prerogativa sovrana dello Stato).

a) *Atti vincolanti:*

- regolamenti comunitari (atti aventi portata generale, obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno Stato membro);
- direttive (atti che vincolano lo Stato membro cui sono rivolte per quanto riguarda il risultato da raggiungere, salva la competenza del singolo Stato in merito alla forma e ai mezzi per raggiungere il fine. A differenza dei regolamenti non sono immediatamente vincolanti, ma devono essere recepite dallo Stato membro al quale sono rivolte);

- decisioni (atti obbligatori in tutti i loro elementi per i destinatari da essi designati. Hanno lo stesso carattere vincolante del regolamento e della direttiva, ma si indirizzano a uno o più soggetti individuati);

b) *Atti non vincolanti:*

- raccomandazioni (esortazioni e moniti dirette ai singoli Stati membri);
- pareri (espressione di un'opinione su una determinata questione);

3) **Fonti di rango primario e subprimario:**

- leggi ordinarie dello Stato (approvate dal Parlamento, può modificare ed abrogare qualsiasi norma non avente valore di legge, mentre può essere modificata e abrogata solo da una legge successiva → art.15 disp. prel.);

- referendum abrogativo;

- **decreti-legge e decreti legislativi** (equiparati alle leggi ordinarie, si tratta di provvedimenti aventi forza di legge emanati dal Governo e non dal Parlamento, in virtù o di una legge delega del Parlamento → art. 76 Cost., oppure in presenza di casi straordinari di urgenza, ma è necessario che il decreto del Governo sia convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni oppure perde efficacia sin dall'inizio → art. 77 Cost.);
 - **decreti legislativi di attuazione degli statuti delle regioni ad autonomia speciale;**
 - **statuti delle regioni speciali e ordinarie;**
 - **leggi regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano** (oggi il criterio fondamentale cui si ispirano i rapporti tra legge statale e regionale non è più quello della gerarchia, bensì della competenza, in quanto sono stabiliti distinti ambiti di operatività rispettivamente della legislazione statale e regionale, mentre il principio di gerarchia torna ad operare nelle materie di legislazione concorrente, nei quali casi spetta allo Stato la funzione di stabilire i principi fondamentali).

4) **Fonti di rango secondario** → (art.1 preleggi menziona le seguenti) **subordinate alle leggi:**

- **regolamenti governativi** (emanati dal Governo, ministri e altre autorità amministrative anche non statali come le autorità indipendenti quali la Consob);
 - **regolamenti ministeriali e di altre autorità;**
 - **statuti degli enti locali;**
 - **regolamenti degli enti locali;**
 - **statuti degli enti minori;**
 - **ordinanze.**

5) **Usi normativi - Consuetudine** → **diritto consuetudinario:**

Sussiste quando ricorrono la ripetizione generale e costante in un certo ambiente, un atteggiamento di osservanza di quel comportamento in quanto ritenuto doveroso.

In dottrina si usa distinguere tre tipi di consuetudini:

- a) **secundum legem** - operano in accordo con la legge;
- b) **praeter legem** - operano al di là della legge, relativamente a materie non disciplinate;
- c) **contra legem** - si pongono contro la legge (non sono ammesse).

La Consuetudine non è prevista o disciplinata in Costituzione, ed essendo non scritta, solleva delicati problemi di accertamento e di prova.

Il giudice deve applicare la consuetudine di cui sia a conoscenza, anche se le parti la ignorino o comunque non ne domandino l'applicazione (*iura novit curia*).

Se il giudice non ne è a conoscenza, spetta alla parte interessata all'applicazione provare l'esistenza della norma consuetudinaria.

Esistono raccolte ufficiali di usi (ad esempio quelle della Camera di Commercio).